



A.D.I.G.E.
ASSOCIAZIONE PER
LA DIFFUSIONE
DELLA GIURISPRUDENZA
ECONOMICA



RIVISTA
di GIURISPRUDENZA
ed ECONOMIA d'AZIENDA



FRANCOANGELI



A. DI. G. E.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA D'AZIENDA

DIRETTORE

LORENZO PICOTTI

COMITATO DI REDAZIONE

PASQUALE D'ASCOLA (*Diritto Civile*) – ANDREA MIRENDA (*Diritto Processuale Civile*) – LAMBERTO LAMBERTINI (*Diritto Commerciale*) – PIERPAOLO LANNI (*Diritto Commerciale*) – DAVIDE GABALDO (*Diritto Bancario*) – FRANCESCO ABATE (*Diritto Fallimentare*) – LAURA CALAFÀ (*Diritto del Lavoro*) – ANTONIO MATANO (*Diritto del Lavoro*) – FRANCESCO MOSCHETTI (*Diritto Tributario*) – LORENZO PICOTTI (*Diritto Penale*) – GIORGIO PIZIALI (*Diritto Processuale Penale*) – GIOVANNI ANTONIO SALA (*Diritto Amministrativo*) – GIOVANNI ALBERTI (*Economia Aziendale*)

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI AQUARO (*Diritto Civile*) – CHIARA PIGOZZI (*Diritto Processuale Civile*) – FEDERICO CENA (*Diritto Commerciale*) – ANDREA BORELLI (*Diritto Bancario*) – ELISABETTA UBINI (*Diritto Fallimentare*) – ANITA VIVIANI (*Diritto del Lavoro*) – MARIA LUGHEZZANI (*Diritto del Lavoro*) – ANGELO VOZZA (*Diritto Tributario*) – DIANA MURARO (*Diritto Tributario*) – ROBERTO FLOR (*Diritto Penale*) – STEFANO MARCOLINI (*Diritto Processuale Penale*) – DAVIDE LO PRESTI (*Diritto Amministrativo*) – SERGIO MORO (*Diritto Amministrativo*) – CHIARA LEARDINI (*Economia Aziendale*)

DIRETTORE RESPONSABILE

FRANCESCO RUFFO

Iscritto al numero 167 dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto – Albo Professionisti

Segreteria di Redazione: SILVIA SCARTEZZINI
presso il Centro Studi Verona Innova, via Montanari 9 – 37122 Verona
Tel. 0458028849 – Fax 0458028825
e-mail: Verona.Innova@giurisprudenza.univr.it

Proprietà letteraria: A.DI.G.E.

Copyright © 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa						Anno							
0	1	2	3	4	5	6	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Sono vietate e sanzionate la riproduzione con qualsiasi mezzo, formato o supporto comprese le fotocopie (queste ultime sono consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti), la scansione, la memorizzazione elettronica, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con qualsiasi mezzo (anche online), la traduzione, l'adattamento totale o parziale.

Stampa: Tipomnza, via Merano 18, Milano.

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA

DIRITTO CIVILE

Gli effetti dell'accettazione del progetto divisionale redatto in corso di causa sullo scioglimento della comunione

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. III CIVILE – SENTENZA 30 MARZO 2010 – N. 1110 –
EST. MACCA 13

Gli effetti del sequestro di beni disposto in corso di causa sullo scioglimento della comunione

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. III CIVILE – ORDINANZA 5 LUGLIO 2010 – EST. MACCA 20

Scioglimento della comunione, sequestro di beni disposto in corso di causa e poteri del custode giudiziario

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI – ORDINANZA 5 FEBBRAIO
2011 – EST. COLTRO 24

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Il termine di costituzione per l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Va applicato il principio enunciato dalla sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 delle Sezioni Unite?

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. IV CIVILE – ORDINANZA 9 NOVEMBRE 2010 – EST.
MIRENDA 29

I sindaci di società a responsabilità limitata possono promuovere la denuncia di gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.

TRIBUNALE DI TRIESTE – 21 GENNAIO 2011 – EST. SANSONE 40

Procedimento di revoca del liquidatore di S.r.l.: soggezione al rito ordinario ed ammissibilità della tutela cautelare a seguito della legge n. 69 del 2009

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. IV CIVILE – ORDINANZA 15 NOVEMBRE 2010 – EST.
LANNI 45

DIRITTO COMMERCIALE

Tutela del nome ed utilizzo di un patronimico nella denominazione sociale di S.r.l.

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. IV CIVILE – ORDINANZA 21 LUGLIO 2010 – EST. LANNI 49

La tutela cautelare dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di s.r.l.

TRIBUNALE DI VICENZA – SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 26 LUGLIO 2010 – N. 4293 –
EST. LAURENZI 52

DIRITTO FALLIMENTARE

Esdebitazione ed integrale omesso pagamento di alcuni creditori

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. FALLIMENTARE – DECRETO 7 DICEMBRE 2010 – N. 40
– PRES. ED EST. PLATANIA 63

SOMMARIO

DIRITTO BANCARIO

- Opposizione a decreto ingiuntivo: gli effetti sui giudizi pendenti delle Sezioni Unite n. 19246 del 9 settembre 2010*
TRIBUNALE DI BELLUNO – ORDINANZA 30 OTTOBRE 2010 – EST. GIACOMELLII 69

DIRITTO TRIBUTARIO

- L'interpretazione delle disposizioni tributarie agevolative nella disciplina di imposizione sostitutiva prevista per le operazioni straordinarie*
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO – SEZ. I – 5 LUGLIO 2010 – N. 110 – PRES. PIETROGRANDE – REL. PITTERI 77

DIRITTO DEL LAVORO

- Il trasferimento della lavoratrice madre e la tutela d'urgenza*
TRIBUNALE DI PADOVA – SEZ. LAVORO – ORDINANZA 15 MAGGIO 2010 – EST. PERRONE..... 85
- Il superamento della tesi associativa nel rapporto di lavoro nel socio di cooperativa*
TRIBUNALE DI PADOVA – SEZ. LAVORO – SENTENZA 22 APRILE 2010 – EST. BORTOT 92

DIRITTO PENALE

- Esclusione della responsabilità da reato degli enti in ipotesi di abrogatio sine abolitio-
ne dell'illecito presupposto*
TRIBUNALE DI MILANO – GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI – SENTENZA 3
NOVEMBRE 2010 – GIUDICE D'ARCANGELO 99

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- I nuovi sequestro e confisca amministrativi per guida in stato di ebbrezza nella L. n. 120/2010: problemi di diritto intertemporale*
TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. PENALE – TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE –
ORDINANZA 20 NOVEMBRE 2010 – PRES. BERTEZZOLO – EST. FERRARO 107

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Il project financing agli occhi del giudice amministrativo*
T.A.R. VENETO – SEZ. I – 13 APRILE 2010 – N. 1342 – PRES. BOREA – EST. ROVIS 123

SOMMARIO

PARTE SECONDA

COMMENTI – RICERCHE – CONVEGNI E SEMINARI

DIRITTO BANCARIO

- Opposizione a decreto ingiuntivo: la costituzione in giudizio dell'opponente alla luce della sentenza della Cassazione Civile a sezioni unite n. 19246 del 9 settembre 2010*
di Michele Agostinis..... 133

DIRITTO TRIBUTARIO

- Operazioni straordinarie, imposizione sostitutiva ed interpretazione delle disposizioni tributarie agevolative*
di Diana Muraro..... 139

- Corte Costituzionale Italiana: apertura totale o parziale al dialogo con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea? Osservazioni sulla sentenza Presidente del Consiglio c. Regione Sardegna, nella causa C-169/08, relativa alla "Tassa sul Lusso" in Sardegna*
di Alessandra Impellizzieri e Bettina Travaglia 147

DIRITTO PENALE

- Rilevanza penale degli obblighi di registrazione della clientela in ambito bancario nella normativa antiriciclaggio*
di Lorenzo Picotti..... 163

DIRITTO AMMINISTRATIVO

- Il project financing agli occhi del giudice amministrativo*
COMMENTO A T.A.R. VENETO – SEZ. I – 13 APRILE 2010 – N. 1342 – PRES. BOREA – EST. ROVIS
di Francesco Monici..... 175

ECONOMIA AZIENDALE

- Recensione del volume "Marchionimi e nomi commerciali nella lessicografia italiana del secondo novecento" di Salvatore Riolo*
di Francesco Abate..... 191
- La crisi del mercato: quali riflessi sul controllo pubblico. Relazione tenuta al Convegno "Crisi dell'economia e controlli giuridici" svoltosi a Verona il 18 giugno 2010*
di Stefano Fabrizio..... 196

SOMMARIO

PARTE TERZA

STUDI PER L'INNOVAZIONE NELLE P.A.

Le società E.S.C.O. e la politica energetica territoriale
di Marco Libanora223

I NUOVI SEQUESTRO E CONFISCA AMMINISTRATIVI
PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA NELLA LEGGE
N. 120/2010: PROBLEMI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. PENALE – TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE
COLLEGIALE – ORDINANZA 20 NOVEMBRE 2010 – PRES. BERTEZZOLO –
EST. FERRARO

Guida in stato di ebbrezza – Confisca penale obbligatoria del veicolo – Effetti della L. n. 120/2010 – Nuova natura amministrativa della confisca – Sussiste
(art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.; art. 240 c.p.; art. 33, comma 1, lett. a), punto 2, L. 29 luglio 2010, n. 120)

Alla luce delle modifiche introdotte all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. dall'art. 33, comma 1, lett. a), punto 2 della L. 29 luglio 2010, n. 120, alla confisca del veicolo conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza deve essere riconosciuta la natura di sanzione amministrativa accessoria.

Guida in stato di ebbrezza – Modifiche della L. n. 120/2010 – Fatti commessi anteriormente – Legge penale più favorevole – È la disciplina previgente
(art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.; L. 29 luglio 2010, n. 120; art. 2, comma 4, c.p.)

Per le violazioni all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., commesse anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 120/2010, continua ad applicarsi, in quanto più favorevole, la disciplina previgente, compresa la confisca penale obbligatoria del veicolo con cui è stato commesso il reato.

Ordinanza

In data 24 agosto 2008 i militari del Nucleo Radiomobile C.C. di V. procedevano al sequestro preventivo del motociclo sopra indicato, in relazione alla violazione da parte di M.R., proprietario del veicolo, dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.

Il sequestro veniva convalidato dal G.I.P. che disponeva altresì autonomo decreto di sequestro preventivo del mezzo ai fini della successiva confisca obbligatoria prevista dallo stesso art. 186 C.d.S.

In data 20 gennaio 2009 il G.I.P. emetteva decreto penale di condanna nei confronti del M. in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. disponendo altresì la confisca del motociclo.

PARTE PRIMA

Nei termini di legge l'imputato proponeva opposizione avverso il decreto penale richiedendo contestualmente l'applicazione della pena finale di mesi 2 di arresto ed euro 1.050,00 di ammenda, con conversione della pena detentiva in euro 2.400,00 di ammenda (secondo il calcolo euro 40/giorno), e quindi della pena finale complessiva di euro 3.450,00 di ammenda.

Con sentenza pronunciata in data 9 ottobre 2009 il G.I.P., acquisito il consenso del P.M., accoglieva la suddetta richiesta *ex artt.* 444 e ss. c.p.p. ed ordinava altresì la confisca del motociclo.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Venezia assumendo l'illegalità della pena ivi applicata per erronea applicazione del criterio di ragguglio previsto dall'art. 135 c.p., che all'epoca del fatto prevedeva una pena di euro 38,00 per ciascun giorno di pena detentiva, mentre nella sentenza il ragguglio era stato pari ad euro 40,00 per ciascun giorno.

Con istanza depositata il 13 ottobre 2010 il difensore dell'imputato, sull'assunto che il procedimento era ancora pendente, chiedeva la revoca del provvedimento di confisca e quindi il dissequestro e la restituzione del motociclo.

Con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2010 il GIP rigettava l'istanza di dissequestro. Avverso tale ordinanza è stato proposto appello.

(omissis)

Ritiene il Tribunale che l'appello non è fondato e che quindi debba essere rigettato.

Appare opportuno, per una maggiore comprensione, premettere brevemente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali della disciplina della confisca in materia di reati contemplati dal codice della strada.

Con D.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, è stata introdotta, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240, comma 2 c.p., salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

La giurisprudenza prevalente della S.C. nelle prime pronunce in materia aveva ritenuto che la suddetta confisca fosse obbligatoria e qualificabile come misura di sicurezza, stante il richiamo espresso all'art. 240 c.p., e di conseguenza che, in base al principio dettato dall'art. 200 c.p. (richiamato dall'art. 236 c.p.), la confisca del veicolo *ex art.* 186, lett. c) C.d.S. fosse applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica (v., per es. tra le ultime Cass. pen., sez. IV, 02-10-2009, n. 1539; Cass. pen. sez. IV, 10-06-2009, n. 32937).

Non mancavano tuttavia anche pronunce di segno contrario, che negavano detta applicabilità ai fatti pregressi stante le connotazioni sanzionate-

rie del provvedimento ablatorio reale in questione (v. ad es. Cass. pen., sez. IV, 29-04-2009, n. 32916).

La Corte Costituzionale, investita della relativa questione in materia, ritenendo che la confisca in questione avesse natura sanzionatoria e repressiva (e non di misura di sicurezza), ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 186 lett. c), C.d.S. proprio in riferimento al rinvio effettuato all'art. 240, comma 2 c.p. (v. sentenza Corte Cost. 04-06-2010, n. 196).

Le Sezioni Unite, nel frattempo, componendo il contrasto interpretativo insorto in proposito, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che l'hanno introdotta (v. Cass. pen., sez. un., 25-05-2010, n. 23428, dep. 18-06-2010).

Su questo assetto normativo e giurisprudenziale è infine intervenuta la L. 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto diverse modifiche alla disciplina.

In particolare per quanto qui interessa, con riferimento al reato di cui all'art. 186, lett. c) C.d.S., è rimasta la previsione secondo cui, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo, è stato eliminato il richiamo all'art. 240 c.p. (in linea con la citata sentenza della Corte Costituzionale) e si è aggiunto che *“ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter C.d.S.”*.

(omissis)

Non sembra dubbio, quindi, che alla confisca del veicolo prevista quale misura accessoria obbligatoria per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. e) C.d.S. (oltre che per quelli di cui all'art. 186, comma 7 e 187 C.d.S.) debba essere riconosciuta ormai, per espressa volontà normativa, la natura di sanzione amministrativa accessoria. Invero il richiamo espresso, contenuto nell'art. 186, lett. c) C.d.S., alla norma di cui all'art. 224 *ter* C.d.S. e l'espressa qualificazione, in questa seconda norma, della confisca quale sanzione amministrativa accessoria, non consentono interpretazioni alternative. Ciò è confermato anche dal fatto che per il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca è prevista una procedura di tipo amministrativo (sequestro *ex* art. 213 C.d.S. e possibilità di impugnare con opposizione *ex* art. 205 C.d.S.).

Da ciò consegue quale necessario corollario che, nel vigore dell'attuale disciplina, non è più consentito disporre il sequestro preventivo *ex* art. 321, comma 2 c.p.p. ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. E ciò in quanto detto sequestro non può essere

PARTE PRIMA

strumentale alla futura esecuzione di una sanzione (confisca) amministrativa, ma solo ai fini di una confisca di natura penale.

Nel caso in esame tuttavia si pone la questione se al fatto per cui si procede, commesso prima del *novum* legislativo, debba continuare ad applicarsi la confisca penale del veicolo (quale prevista dalla precedente disciplina) oppure se detta sanzione penale accessoria non trovi più applicazione (residuando, eventualmente, quella amministrativa).

La questione deve risolversi, come correttamente ha fatto il G.I.P., in base al principio dettato dall'art. 2, comma 4 c.p. per i casi di successione di leggi penali nel tempo, atteso che la modifica riguarda innanzitutto norme di natura sostanziale (quelle che prevedono la confisca) che a loro volta hanno incidenza su norme che disciplinano l'applicazione di misure cautelari reali (come il sequestro preventivo), che hanno carattere processuale ma rilevanza sostanziale (incidendo immediatamente sul diritto di godimento dei beni della persona).

È indubbio – come ritenuto ormai dalla costante giurisprudenza di legittimità – che la legge più favorevole *ex art. 2, comma 4, c.p.* deve essere “*individuata con riferimento alla disciplina complessiva, risultante dalle norme precettive e sanzionatorie*” (v. ad es. Cass. pen., sez. III, 01-07-1996, n. 2851), ma si ritiene che in tale valutazione le modifiche riguardanti il trattamento sanzionatorio penale (specie ed entità della pena) abbiano una maggiore importanza e pregnanza rispetto ad elementi accessori, quali possono essere pene accessorie, sanzioni amministrative, possibilità di conversione della pena, ecc.

In tale ottica la S.C. ha già avuto modo di stabilire, ad esempio, che “*in tema di successione della legge nel tempo, qualora la normativa posteriore trasformi la previsione della sola pena detentiva in quella di pena alternativa, quest'ultima deve ritenersi comunque più favorevole anche se accompagnata dalla previsione di una pena accessoria non presente nella fattispecie incriminatrice sostituita, in quanto la pena detentiva, ancorché in astratto soggetta a sostituzione, conserva maggiore carattere afflittivo*” (Cass. sez. III, 05-07-2001, n. 34394, rv. 220108).

È altresì incontroverso che “*una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità*” (v. Cass. pen., 04-06-2004, n. 36757, rv. 228967).

Nel caso in esame appare determinante il dato che la pena principale prevista per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., ha subito un

aumento considerevole perché, mentre prima era prevista, oltre alla pena pecuniaria, la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno, la pena detentiva attuale è dell'arresto da sei mesi ad anni uno. Vi è stato dunque un innalzamento del minimo della pena edittale che è stata raddoppiata.

Il fatto che la pena possa essere convertita in un sanzione sostitutiva e che l'eventuale esito positivo abbia gli effetti positivi sopra visti non si ritiene sufficiente a far diventare più favorevole la disciplina attuale, atteso che, come detto, l'attuale pena detentiva è maggiormente afflittiva rispetto a quella di cui alla disciplina previgente.

Né la previsione della confisca (penale) può costituire elemento da cui desumere una maggiore afflittività della disciplina precedente, atteso che, a parte che la confisca obbligatoria continua ad essere prevista anche oggi (pur avendo mutato natura da penale in amministrativa), non vi è dubbio che nella valutazione in questione debba prevalere il maggiore sacrificio della libertà personale rispetto a quello che incide sul patrimonio.

Per i motivi indicati, l'appello proposto deve essere rigettato e l'istante condannato, per l'effetto, al pagamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 322 *bis*, 310 c.p.p.

RIGETTA

l'appello proposto avverso l'ordinanza del GIP Tribunale Verona del 14 ottobre 2010 di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo del motociclo sopra indicato.

Visto l'art. 592 c.p.p.

condanna

l'istante al pagamento delle spese del presente procedimento.

Manda alla cancelleria per le notificazioni e le comunicazioni di competenza.

OSSERVAZIONI

1. Riferimenti normativi

La lettura dell'ordinanza in commento, contenente un apparato motivazionale attento alla ricostruzione sia del caso di specie, sia del complessivo quadro normativo vigente, consente già di comprendere i termini della questione e i problemi sottesi.

Sul piano normativo si deve ricordare che l'attuale risposta sanzionatoria alla guida in stato di ebbrezza – contenuta all'art. 186, comma 2, lett. a), b) e c), C.d.S. – risulta calibrata su tre distinte fasce, corrispondenti al cre-

PARTE PRIMA

scente tasso alcolemico accertato, cui conseguono differenti trattamenti sanzionatori, il primo (e più mite) interamente devoluto al sistema amministrativo, gli altri due di carattere penale.

A tale proposito, vi è da precisare che l'entità delle sanzioni previste (ci si riferisce, in particolare, a quella amministrativa) non è toccata dal D.M. 22 dicembre 2010, recante “*aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada*” (e che può leggersi in *Guida al diritto*, 2011, fasc. 4, 39 ss.; cfr., in specie, l'art. 1, comma 2 del D.M. e la tabella II allegata).

Inoltre, appare opportuno ricordare che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, le tre fasce indicate integrano altrettante fattispecie autonome ed alternative, risultando sconfessato l'orientamento che avrebbe voluto intravedere una fattispecie base nell'art. 186, comma 2, lett. a) C.d.S. e due aggravanti nelle successive lett. b) e c) (cfr. Cass. pen., sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 43313, in *Guida al diritto*, 2008, fasc. 49, 88; nello stesso senso, cfr. anche Trib. Rovereto, 6 novembre 2007, n. 350, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, fasc. 7-8, 1505, mentre di opposto avviso era, invece, G.I.P. Camerino, 7 marzo 2008, in *Giur. Merito*, 2008, fasc. 9, 2348).

Il cuore della vicenda *de qua*, in cui l'imputato non ha mai inteso negare la propria responsabilità per la terza e più grave delle fattispecie contravvenzionali in materia di guida in stato di ebbrezza, sopra enumerate, è rappresentato da un problema tutto interno a tale fattispecie, per la cui comprensione appare altresì utile richiamare le distinte versioni della norma che si sono avvicendate negli ultimi anni, quale effetto di una convulsa attività di modifica legislativa.

Senza qui dover esaminare le modificazioni introdotte dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, occorre considerare che al momento dei fatti – agosto 2008 – l'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, così recitava:

“c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. (...) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (...)”.

Va evidenziato che proprio a questa modifica del maggio 2008 si deve l'introduzione dell'ipotesi di confisca penale (*"ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale"*) di carattere obbligatorio (*"è sempre disposta"*) in materia.

Omettendo l'esame delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 45 della L. 15 luglio 2009, n. 94 (non rilevanti: si sono limitate ad introdurre, dopo il secondo periodo, un terzo, a mente del quale: *"Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata."*), si viene all'ultima modifica che interessa il caso di specie, introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. a), punto 2 della L. 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della quale la norma in discorso, nella sua versione attuale, così recita:

"c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. (...) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter".

L'art. 224 ter C.d.S., da ultimo citato, risulta essere stato introdotto *ex novo* nel tessuto del codice sempre dalla L. n. 120/2010 (cfr. art. 44). Esso disciplina il *"procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"*.

In questo quadro normativo così magmatico, in cui il valore di certezza della legge sembra essere stato sostituito da plurimi e stratificati interventi, a cadenza annuale o anche più ravvicinata, che hanno indotto i commentatori a paragonare il codice della strada ad un cantiere perennemente aperto, il caso in esame consente di riflettere su importanti aspetti di diritto intertemporale.

Nell'agosto del 2008 l'imputato viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e il suo veicolo sottoposto a sequestro preventivo. Solo nell'ottobre 2009 il giudice, nell'emettere sentenza di applicazione di pena *ex art.* 444 c.p.p., dispone la confisca obbligatoria del mezzo ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.

La sentenza è impugnata in cassazione, per motivi del tutto diversi, dalla pubblica accusa e, nel maggio 2010, mentre ancora il ricorso per cassazione non risulta definito e, pertanto, il procedimento è ancora pendente, soprav-

viene la modifica normativa che, secondo la maggior parte dei commentatori, avrebbe operato la metamorfosi della confisca *in subiecta materia* da penale ad amministrativa.

L'imputato richiede, pertanto, la restituzione del veicolo, affermando che il sequestro preventivo deve essere revocato, perché esso può essere disposto e mantenuto unicamente ove atto a garantire la confisca penale obbligatoria di cui alla norma del C.d.S. già citata, mentre nel caso di specie essa non può più essere disposta, potendo viceversa disporsi solo la nuova confisca amministrativa.

Appare ovvio, ma è bene precisarlo, che il presupposto di tale istanza difensiva è che la normativa sopravvenuta del 2010 possa e debba trovare applicazione al procedimento in corso, anche in considerazione della assenza della benché minima normativa transitoria (che avrebbe potuto impedire in radice ogni incertezza).

Ed è proprio l'assunto dell'immediata applicazione del *novum* normativo a non trovare d'accordo prima il G.I.P. e poi lo stesso Tribunale, il quale ultimo, nell'ordinanza in commento, afferma di voler risolvere la successione di leggi alla luce dell'art. 2, comma 4, c.p. e, su tale base, perviene ad affermare che il quadro normativo più favorevole per l'imputato, nel suo complesso, rimane quello del 2008, da ciò discendendo il rigetto dell'istanza.

2. Riferimenti giurisprudenziali

Si comprende ora la natura "intertemporale" del problema affrontato e risolto dall'ordinanza qui in commento.

Prima di esaminare tali aspetti, però, appare doveroso chiarire il trattamento normativo che spetta a due diverse situazioni, che potrebbero definirsi "eguali ed opposte".

La prima riguarda i procedimenti penali per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., al cui interno sia stato disposto il sequestro preventivo del mezzo o sia stata pronunciata la successiva confisca penale obbligatoria, ai sensi dell'art. 240 c.p., e che abbiano visto il passaggio in giudicato della relativa sentenza prima del 30 luglio 2010 (data di entrata in vigore delle modifiche relative all'art. 186 C.d.S.: cfr. l'art. 33, comma 4 della L. 29 luglio 2010, n. 120). Tali procedimenti non sono in alcun modo attinti dallo *ius superveniens* del 2010, qualunque portata innovativa gli si voglia attribuire. È questo, in effetti, l'unico dato veramente pacifico in tutta la vicenda.

La seconda situazione, speculare alla prima, è costituita da tutte le violazioni all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., commesse a partire dal 30 luglio 2010: speculare, perché a questi casi si applica integralmente lo *ius superveniens* in discorso, di cui occorre quindi accertare la portata innovativa.

A tal proposito e per quel che qui interessa, nell'opinione maggioritaria la riforma del 2010 avrebbe avuto l'effetto di mutare da penale in amministrativa la natura della confisca obbligatoria *ex art. 186, comma 2, lett. c)* C.d.S.

Cfr., solo tra le più recenti:

- Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 2652 (in *DeJure Online*), secondo cui *“il quadro normativo di riferimento, ora sinteticamente delineato – che presenta significativi elementi di novità rispetto a quello censito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 23428 del 25 febbraio 2010, Rv. 247042 – induce a ritenere che la confisca prevista dal D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, abbia natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria”*;

- Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 2632 (in *DeJure Online*), che afferma che la riforma del 2010 *“ha trasformato la natura della confisca de qua da sanzione penale accessoria a ‘sanzione amministrativa accessoria’”*.

Mette conto, però, di evidenziare una pronunzia di merito che, con consapevolezza e dovizia di argomenti, prende le distanze dall'opinione maggioritaria affermando, all'opposto, che la confisca *de qua* non avrebbe affatto mutato natura, essendo rimasta, anche dopo la riforma del 2010, una sanzione accessoria di carattere penale di competenza del giudice: con la conseguenza che, sul punto, nessuna successione di leggi penali avrebbe avuto luogo (G.I.P. Rovereto, 6 dicembre 2010, in *DeJure Online*).

A voler accreditare l'opinione maggioritaria, la metamorfosi della confisca ha una sicura conseguenza: l'autorità giudiziaria non potrebbe più disporre alcun sequestro preventivo *ex art. 321, comma 2, c.p.p.* ai fini della successiva confisca obbligatoria *ex art. 186, comma 2, lett. c)*, C.d.S. (beninteso: libera restando, invece, la facoltà di disporre il sequestro preventivo “ordinario” *ex art. 321, comma 1, c.p.p.*), sia perché appunto tale ipotesi di sequestro preventivo può operarsi solo per garantire una confisca penale e non già amministrativa, sia perché la legge ora prevede per il sequestro un procedimento di esclusiva competenza amministrativa (ad opera dell'agente o organo accertatore, secondo la terminologia dell'art. 224 *ter*, comma 1, C.d.S.). Sul punto si veda, ad es., Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2010, n. 2646 (in *DeJure Online*): *“non può più essere disposto il sequestro preventivo per consentire di applicare la confisca del bene (art. 321, comma 2 c.p.p.); in questo caso si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione della misura cautelare reale essendo evidente che la confisca cui fa riferimento la norma processuale è quella avente natura penale mentre la confisca, pur conservando il carattere dell'obbligatorietà, ha assunto oggi natura di sanzione amministrativa”*.

PARTE PRIMA

Quanto alla competenza a disporre la confisca, l'art. 224 *ter*, comma 2 C.d.S. recita: *“nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili”*, con ciò lasciando intendere che anche la statuizione in ordine alla confisca, pur continuando a costituire atto dovuto, sarebbe divenuta di competenza dell'autorità amministrativa, nella specie prefettizia (in tal senso AMATO, *La natura amministrativa della sanzione elimina la possibilità di applicare la misura*, in *Guida al diritto*, 2010, fasc. 47, 79).

Nondimeno, la giurisprudenza sembra andare di contrario avviso:

- *“il richiamo al Prefetto, contenuto nell'art. 224 ter C.d.S., al quale il cancelliere deve trasmettere copia della sentenza o decreto con cui è stata disposta la confisca, deve ritenersi afferisca alla fase esecutiva della sanzione disposta dal giudice”* (Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2010, n. 44908, in *DeJure Online*);

- *“non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente di guida)”* (Cass. pen., sez. IV, 22 dicembre 2010, n. 2646, in *DeJure Online*).

In altre parole, anche contro il tenore letterale della nuova norma (e forse sulla scorta di suggestioni che traggono il loro *humus* dal parallelismo con l'art. 224 C.d.S.), la giurisprudenza sembra ritenere che disporre la confisca obbligatoria *ex art. 186*, comma 2, lett. c) C.d.S., pur dopo la sua trasformazione in sanzione amministrativa, resti compito del giudice penale, esattamente come per la sanzione amministrativa della sospensione della patente, in applicazione del principio generale evincibile dagli artt. 20 e 24 della legge n. 689 del 1981.

Si venga, ora al vero cono d'ombra.

Nel silenzio della legge che, si ripete, colpevolmente non ha apprestato una disciplina transitoria *ad hoc*, occorre determinare quale sia il trattamento del sequestro preventivo disposto *ex art. 321*, comma 2, c.p.p. o della confisca penale obbligatoria pronunciata in procedimenti penali per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., ancora pendenti alla data del 30 luglio 2010.

È, esemplarmente, il caso in esame, in cui l'imputato, il 13 ottobre 2010, presenta all'autorità giudiziaria penale istanza di restituzione del proprio

veicolo, sequestrato ed anche confiscato, ma con sentenza di patteggiamento fatta oggetto, da parte della pubblica accusa, di ricorso per cassazione (per asserita applicazione di pena illegale) non ancora deciso a quella data.

La risposta fornita dall'ordinanza in commento muove, come si è visto, dal disposto dell'art. 2, comma 4, c.p. in materia di successione di leggi penali. Secondo il Tribunale scaligero, le norme in materia di confisca sono norme penali sostanziali che soggiacciono, in assenza di una specifica normativa transitoria, alle regole di cui all'art. 2 c.p. È poi vero, come afferma il Tribunale, che nel ricercare, tra due regimi penali avvicendatisi nel tempo, quello più favorevole, non si possa creare una *tertia lex*, frutto del combinarsi di frammenti della precedente normativa con frammenti di quella sopravvenuta (per una interessante affermazione in materia di termine prescrizione del reato di usura, a seguito delle modifiche apportate nel 2005, cfr. Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2010, n. 26312, Biagioli, in *CED*, rv. 247743). Alla luce di tali premesse, il Tribunale valuta il quadro normativo vigente nel 2008 e quello vigente nel 2010 nel loro complesso: cioè non solo e non tanto comparando le discipline in materia di confisca, quanto piuttosto le pene edittali previste per i reati, arrivando così ad affermare che il quadro del 2008 è più favorevole, giacché quello del 2010 registra, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., l'innalzamento della pena detentiva (nel 2008 era da tre mesi ad un anno; nel 2010 diviene da sei mesi ad un anno).

Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta ad occuparsi del problema, esibendo percorsi argomentativi diversi da quello appena illustrato, ma singolarmente conducenti, come si vedrà, ad esiti pressoché analoghi per i titolari dei beni sequestrati o confiscati.

Per procedere con ordine, occorre appunto esaminare separatamente gli obblighi del giudice in relazione alla confisca da quelli in relazione al sequestro.

Quanto al primo aspetto, è evidente, al fondo, la volontà della giurisprudenza di legittimità di garantire, anche nella mutata cornice normativa, la continuità degli obblighi di confisca (e, in questo modo, di evitare la caducazione dei provvedimenti di confisca penale disposti nel vigore della normativa previgente).

L'orientamento di gran lunga prevalente, in proposito, può ritenersi compendiato in Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 41080 (in *Dir. e giust. Online*, con nota di MANZELLI; un caso analogo è deciso, in senso conforme, anche da Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2010, 5063, in *DeJure Online*), la quale, innanzitutto deplora – senz'altro correttamente – l'assenza di una normativa transitoria. Ciò premesso, la cassazione afferma

PARTE PRIMA

che, proprio in forza degli artt. 2, comma 4 c.p. e 1 della L. n. 689/1981, la nuova normativa deve ritenersi immediatamente operante. A fronte, pertanto, di un giudice di merito che, nel dettare sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., s'era "scordato" di pronunciare la confisca penale obbligatoria del veicolo, essa afferma che "*l'impugnata sentenza va annullata con rinvio affinché venga disposta la confisca amministrativa*". La competenza a ciò spetterebbe, appunto, al giudice penale: "*dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato)*".

In questo quadro, ben si comprende perché l'ultimo sforzo argomentativo della Corte sia dedicato a dimostrare (senza peraltro riuscirvi del tutto) perché l'immediata applicabilità della confisca amministrativa anche a fatti antecedenti non confliggerebbe con il principio di legalità di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981: secondo la Corte, la violazione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. "*non integra un'ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che ad essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca)*". Il medesimo argomento si trova esposto anche in Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 5081; Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2010, n. 45365; Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2010, n. 45417; Cass. pen., sez. IV, 24 novembre 2010, n. 170; Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2010, n. 2563 (tutte in *DeJure Online*).

Appare singolare che la Cassazione invochi la stessa norma posta a fondamento della propria ordinanza dal Tribunale scaligero – l'art. 2, comma 4 c.p. – ma per legittimare una conclusione di segno diametralmente opposto: non si applicherebbe più la normativa previgente, bensì quella sopravvenuta, con la conseguenza che andrebbe sin da subito disposta la nuova confisca amministrativa.

Al tempo stesso, appare evidente come, per l'interessato, nulla cambi: che l'etichetta resti quella penale (secondo quanto afferma l'ordinanza in commento) o che, per così dire, muti il proprio colore in amministrativa (secondo la giurisprudenza di legittimità appena citata), l'obbligo di disporre la confisca o la confisca stessa, ove già disposta, non vengono meno. Tale dato è pragmaticamente messo in evidenza dalla stessa Suprema Corte: "*e deve pure considerarsi che la nuova sanzione amministrativa risulta omogenea e di fatto indistinguibile da quella penale*" (passaggio tratto da Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2010, n. 45417, in *DeJure Online*).

Nemmeno *ex latere accipientis* le cose cambiano. Nel caso di confisca penale i beni sono, come noto, acquisiti allo Stato, segnatamente all'Agenzia del Demanio, Direzione Beni Confiscati. Per la confisca amministrativa dei

veicoli la conclusione è la medesima, registrandosi il passaggio a favore dello Stato, con una destinazione solo parzialmente diversa: cfr. l'art. 214 *ter* C.d.S. (su cui cfr. anche Circolare del Ministero dell'Interno, 21 settembre 2007, n. 35, in *DeJure Online*; per alcuni ulteriori spunti sul tema cfr. anche, volendo, MARCOLINI, *Istruzioni di cancelleria in materia di confisca per equivalente*, in *Questa rivista*, 2009, fasc. 6, 173 ss.).

Tornando all'esame della giurisprudenza di legittimità, è possibile sollevare delle riserve proprio sull'ultima parte del ragionamento della Cassazione, quello volto a scongiurare qualsiasi frizione con il principio di legalità delle sanzioni amministrative, scolpito nell'art. 1 della L. n. 689/1981. Allo scopo, è sufficiente prendere in esame il caso concreto deciso dalla Corte con la citata sentenza n. 4180/2010: a fronte di un patteggiamento pronunciato nel 2009 e relativo, pertanto, ad un reato commesso, in ipotesi, quell'anno, la Cassazione afferma che il giudice del rinvio dovrà applicare all'imputato la confisca amministrativa, che però è stata introdotta dal legislatore solo nel 2010. La distonia è forte, se solo si considera che l'orientamento della quarta sezione della Suprema Corte, maturato in ordine alla degradazione da reato in illecito amministrativo della condotta tipizzata all'art. 186, comma 2, lett. a), C.d.S. è di tutt'altro segno: *“la sopravvenuta depenalizzazione, limitatamente all'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 1, lett. a) C.d.S., del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol – ad opera della legge n. 120 del 2010 (disposizioni in materia di sicurezza stradale) –, rilevata nel giudizio di legittimità, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ma non la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in virtù del principio di legalità-irretroattività operante anche per gli illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata legge previsione in senso contrario che induca a far ritenere una deroga a tale principio»* (Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 2010, n. 5007, in *DeJure Online*; Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 41564, in *CED*, rv. 248456; Cass. pen., sez. IV, 28 settembre 2010, n. 38692, in *CED*, rv. 248407, nonché in *Dir. e giur. Online*, con nota di MANZELLI).

Sin qui i doveri del giudice quanto alla confisca. Resta da esaminare la sorte, nella nuova cornice normativa, del sequestro preventivo *ex art.* 321, comma 2 c.p.p., disposto nel vigore della normativa previgente.

Anche in questo caso la giurisprudenza appare nitidamente improntata ad un *“favor conservationis”*, sebbene con sfumature di non poco conto.

Un primo orientamento, probabilmente prevalente, è quello incarnato da Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 40523 (in *Dir. e giur. Online*, con nota di MANZELLI). Secondo tale pronuncia, *“il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto secondo le regole all'epoca vigenti (tempus regit actum); la misura, quindi, rimane valida, imponendosi al giudice solo di*

PARTE PRIMA

valutare ora se l'atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti". Tale ultima espressione, in sé non priva di ambiguità, viene subito precisata. Da un lato, per il principio della *perpetuatio iurisdictionis* (espressamente citato dalla sentenza in commento nonché anche, ad es., da Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2010, n. 45439 e 45441, nonché 20 ottobre 2010, n. 42019, tutte in *DeJure Online*), il giudice penale non perderebbe la competenza a statuire intorno al vincolo cautelare (mentre, si ripete, non vi è nessun dubbio che competa all'autorità amministrativa il sequestro del veicolo per fatti successivi al 30 luglio 2010); dall'altro lato, spetterebbe al giudice penale verificare se sussistano i requisiti richiesti dall'attuale normativa per l'imposizione del sequestro amministrativo. Tali requisiti vengono dalla Suprema Corte fatti coincidere con l'accertamento della guida in stato di ebbrezza oltre il limite di 1,5 grammi per litro; *"siffatto accertamento coincide, quindi, del tutto con la verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del fumus commissi delicti che costituiva presupposto anche del provvedimento di cui all'art. 321, comma 2 c.p.p."*. In altre parole, in quest'ottica, ogni sequestro preventivo, a suo tempo legittimamente disposto, ha, in sé, i requisiti per poter perdurare anche come sequestro amministrativo all'interno del processo penale, senza bisogno di alcuna ulteriore statuizione del giudice (nei medesimi termini cfr., anche, Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2010, n. 45441, nonché 27 ottobre 2010, n. 41104 e n. 44903, tutte in *DeJure Online*; annulla, invece, con rinvio al Tribunale del riesame, affinché valuti se sussistono i requisiti per confermare, nel mutato quadro normativo, il sequestro amministrativo, Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2010, 44911, *ibidem*).

Di un secondo orientamento, cronologicamente precedente e forse destinato a restare isolato, è invece esponente Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2010, n. 38569, Rel. Romis (in *Guida al diritto*, 2010, fasc. 47, 76-77, con nota di AMATO). Sulla sorte del sequestro preventivo la sentenza riecheggia l'orientamento precedente: *"non può invece ritenersi caducato il vincolo reale apposto sul veicolo, in quanto disposto nell'osservanza delle norme procedurali vigenti al momento della sua imposizione"*. Ma una prospettiva del tutto originale è contenuta proprio nella chiusura della pronuncia: all'interessato è riconosciuta la facoltà di proporre opposizione al sequestro, ai sensi dell'art. 205 C.d.S., facoltà che la Cassazione fa decorrere dalla notifica della propria sentenza. Secondo questo orientamento, pertanto, il sequestro preventivo mantiene sì la sua ultrattività, senza alcun bisogno di ulteriore statuizione, ma l'interessato può dedurre le proprie censure (al cui fine viene "rimesso in termini") nella nuova sede amministrativa. La coeva sentenza Cass. pen., sez. IV, 22 settembre 2010, n. 38570,

Rel. Massafra (in *Dir. e giur. Online*), offre identica soluzione: “non ne consegue invece l’annullamento della misura cautelare impugnata. Il venir meno della cautela penale non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo – qualità assunta dal sequestro preventivo a seguito della ricordata riforma normativa – con la conseguente applicabilità dell’art. 205 del codice della strada (opposizione innanzi all’autorità giudiziaria) cui il comma 5 del nuovo art. 224 ter espressamente rinvia. Poiché il ricordato art. 205 prevede per l’opposizione il termine di trenta giorni copia della presente sentenza dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto”.

Accomunati dalla conferma circa la vigenza del vincolo reale, i due orientamenti hanno però ricadute pratiche assai diverse: nel primo caso il giudice penale continua ad essere investito della potestà decisoria in ordine ad iniziative di parte volte a far cessare il vincolo sulla *res*; nel secondo caso, l’inequivoco riferimento fatto dalla Suprema Corte all’art. 205 C.d.S. comporta la devoluzione al giudice civile della competenza a conoscere delle eventuali opposizioni proposte dall’interessato.

In un simile quadro, se lo scopo, a fronte dell’obiettivo insipienza legislativa, è quello di recuperare un minimo di certezza giuridica nel trattare le situazioni pendenti, l’auspicio è, ovviamente, quello che si possa al più presto formare un orientamento condiviso, anche per effetto di un intervento delle sezioni unite, sui segnalati punti problematici (a voler assumere come pacifica la trasformazione da penale in amministrativa della confisca, oggetto di discussione restano, come appena visto, gli obblighi di confisca e la sorte dei sequestri preventivi *ex art.* 321, comma 2 c.p.p. già disposti).

3. Riferimenti dottrinali

I riferimenti dottrinali rinvenibili sul punto consistono esclusivamente in osservazioni o note alle sentenze poco sopra richiamate.

Di MANZELLI si segnalano: *Riforma stradale, in cerca d’autore la stretta estiva per guida alterata*, in *Dir. e giur. Online*, quotidiano del 12 gennaio 2011 (come nota a Cass. pen., n. 41080/2010); *Guida alterata: il sequestro del veicolo rimane ma cambia abito*, *ivi*, Quotidiano del 3 dicembre 2010 (come nota a Cass. pen., n. 40523/2010), nonché *Codice della strada. Con alcol e droga il sequestro trova la strada amministrativa*, *ivi*, quotidiano del 20 novembre 2010 (come nota a Cass. pen., n. 38570/2010).

Cfr., altresì, AMATO G., *Guida in stato di ebbrezza, confisca confermata*, in *Quotidiano giuridico Ipsos*, 17 gennaio 2011 (come nota a Cass. pen., n. 45365/2010), nonché ID., *La natura amministrativa della sanzione elimina la possibilità di applicare la misura*, in *Guida al diritto*, 2010, fasc. 47, 78.

PARTE PRIMA

Per un commento, in generale, alla L. n. 120/2010, cfr. D'AURIA, *Le modifiche apportate alla materia della circolazione stradale*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, fasc. 11, 1274.

Stefano Marcolini
Professore Aggregato
in Diritto Processuale Penale
Università dell'Insubria